

FOGLIO INFORMATIVO

NEGOZIAZIONE TITOLI E RACCOLTA ORDINI

INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____
Sede _____ Telefono _____ E-mail _____
Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

NEGOZIAZIONE TITOLI E RACCOLTA ORDINI

1) Commissioni su sottoscrizioni BOT (applicate sul valore nominale)

B.O.T. aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni	0,03%
B.O.T. aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni	0,05%
B.O.T. aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni	0,10%
B.O.T. aventi durata residua pari o superiore a 271 giorni	0,15%

Le commissioni sono azzerate in caso di rendimento nullo o negativo

2) Negoziazione di Titoli, raccolta ordini

Negoziazione Conto Proprio

Alle operazioni effettuate in contropartita diretta con Banca Popolare di Puglia e Basilicata si applica il prezzo precedentemente concordato con il Cliente già comprensivo del compenso spettante alla Banca.

Negoziazione Conto Terzi

Le commissioni applicate sono le stesse previste per il "Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini".

Collocamento

Le commissioni applicate sono quelle indicate nel programma di collocamento o nel prospetto informativo dell'emittente se ed in quanto previste

Ricezione e Trasmissione di Ordini

Sugli ordini di compravendita di strumenti finanziari quotati e non quotati, eventualmente trasmessi per l'esecuzione ad altro intermediario autorizzato sono applicate le seguenti commissioni, applicate sul controvalore del titolo negoziato:

Titoli di Stato o garantiti dallo Stato **0,50%**

Titoli Azionari, Diritti di opzione, Warrants, ETF- **0,70%**

ETC

Titoli Obbligazionari, comprese le convertibili **0,50%**

con l'applicazione dei seguenti importi minimi:

FOGLIO INFORMATIVO

NEGOZIAZIONE TITOLI E RACCOLTA ORDINI

# Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, Obbligazioni e Obbligazioni convertibili	€ 5,50
# Titoli azionari, Diritti di Opzione e Warrants, ETF-ETC, trattati sui Mercati Italiani	€ 10,00
# Titoli azionari, Diritti di Opzione e Warrants, ETF-ETC, trattati sui Mercati Francesi, Belgi e Olandesi	€ 25,00
# Titoli azionari, Diritti di Opzione e Warrants, ETF-ETC, trattati sui Mercati Tedeschi	€ 15,00
# Titoli azionari, Diritti di Opzione e Warrants, ETF-ETC, tratti sui Mercati Statunitensi	€ 18,00

Mediazione

Le commissioni applicate sono le stesse previste per il "Servizio Ricezione e trasmissione di Ordini"

3) Spese fisse per operazione

a) Per ogni Fissato Bollato o Nota Contabile relativo a operazioni di compravendita	€ 5,70
b) Per ogni Fissato Bollato relativo a operazioni di Pronti contro Termine	€ 6,20
c) Per ogni Lettera di Conferma di sottoscrizione di Obbligazioni di propria emissione	€ 6,20
d) Per ogni operazione di aumento di capitale (gratuiti, a pagamento e misti)	€ 6,20*
e) Per ogni ordine non eseguito o revocato	€ 2,50

*spesa non applicata ai titoli emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata

4) Cambio

Per le operazioni in cambi, nel caso in cui il regolamento dell'operazione avviene in una valuta diversa da quella di origine, viene adottata come base di riferimento la quotazione delle diverse valute "nel durante", rilevata cioè al momento dell'esecuzione dell'operazione, sulle principali piattaforme di negoziazione, secondo la libera contrattazione sul mercato. Al tasso di cambio così individuato la Banca applica uno spread, variabile in funzione della valuta e dell'operazione da porre in essere.

Cambio Valutario nel durante, rilevato due giorni lavorativi precedenti alla data di regolamento, con l'applicazione di uno spread massimo dell'1,50%. Per le seguenti valute:

- Dollaro USA;
- Sterlina GB;
- Franco Svizzero;
- Yen Giapponese,

lo spread massimo applicato è pari all'1,00.

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

FOGLIO INFORMATIVO

NEGOZIAZIONE TITOLI E RACCOLTA ORDINI

RECLAMI

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere:

- entro 60 giorni dalla ricezione, per reclami relativi a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti, etc.);
- entro 60 giorni dalla ricezione per reclami relativi a servizi di investimento;
- entro 45 giorni dalla ricezione per reclami relativi a servizi e prodotti di intermediazione assicurativa;
- entro 15 giorni lavorativi per reclami relativi a Servizi di Pagamento di cui alla Direttiva 2015/2366/UE (cd. PSD2), come, ad esempio, bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Il cliente che ha presentato reclamo nei dodici mesi anteriori sui medesimi fatti, inerente a servizi e attività di investimento, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (l'ACF) presso la CONSOB per la risoluzione di controversie insorte con la banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98.

Il ricorso può essere presentato se l'intermediario non ha risposto al reclamo nei sessanta giorni successivi alla presentazione ovvero se ha risposto in maniera insoddisfacente.

Sono esclusi dalla competenza dell'ACF:

- i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente;
- i danni che non hanno natura patrimoniale;
- le controversie con richieste di somme per un importo superiore a 500.000 euro;
- sugli stessi fatti oggetto di ricorso siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Per conoscere l'ambito di competenza e le modalità di presentazione del ricorso il Cliente può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso la Banca.

Il cliente che ha presentato reclamo nei dodici mesi anteriori sui medesimi fatti, inerente ad operazioni e servizi bancari e finanziari, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Risoluzione Stragiudiziale Controversie:

- nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
- senza limiti di importo, in tutti gli altri casi;
- se l'intermediario non ha risposto al reclamo nei sessanta giorni successivi alla presentazione ovvero se ha risposto in maniera insoddisfacente.

FOGLIO INFORMATIVO

NEGOZIAZIONE TITOLI E RACCOLTA ORDINI

Per conoscere l'ambito di competenza e le modalità di presentazione del ricorso, il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso la Banca. Sarà possibile trasmettere e gestire i ricorsi interamente online: per presentare un ricorso sarà necessario registrarsi e accedere al Portale dell'Arbitrato Bancario Finanziario attraverso il sito dell'ABF. Per maggiori informazioni sul Portale e sulle modalità di funzionamento è possibile consultare la "Guida all'utilizzo del portale ABF".

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;
- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.